N. R.G. 179/2023

TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA

SEZIONE LAVORO

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **179/2023**

All'udienza del 6.7.2023 ore 11.50 , davanti al Giudice [redacted], sono comparsi:

per la parte ricorrente, [redacted], l'avv. MENSI MICHELE [redacted]

per la parte convenuta, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, nessuno

Parte ricorrente contesta quanto dedotto ed eccepito nella memoria difensiva avversaria e si riporta al ricorso, insistendo per il suo accoglimento; precisa che la somma richiesta non è stata contestata specificamente e si oppone alla richiesta del CTU.

Il giudice trattiene in decisione e si ritira in camera di consiglio.

Le parti si allontanano dall'aula.

Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia dispositivo di sentenza con contestuale motivazione pubblicamente letto.

Il Giudice

[redacted]

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA

SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro [redacted], ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di I Grado iscritta al n. r.g. **179/2023** promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted]) con l'avv. MENSI MICHELE e l'avv.to MENSI LAVINIA

PARTE RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE IN PERSONA DEL MINISTRO PRO TEMPORE (C.F./P.IVA 80185250588), con i funzionari dott.ri [redacted]

PARTE RESISTENTE

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il ricorrente [redacted] ha agito in giudizio per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "accertare il diritto del ricorrente al riconoscimento della Retribuzione Professionale Docente per gli incarichi di supplenza nel corso dell'a.s. 2019-20, 2020-21, 2021-22 e per l'effetto condannare il Ministero al pagamento della somma di € 2.326,60, oltre interessi e rivalutazione come per legge, salvo il più o il meno di giustizia".

Parte ricorrente ha dedotto di essere stata utilizzata dall'amministrazione scolastica convenuta in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato per supplenze brevi e, segnatamente, nell'a.s. 2019/2020 in virtù di contratto dal [redacted] per n. 10 ore settimanali

In via pregiudiziale di rito deve essere respinta, siccome infondata, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana e dell'Ambito territoriale di Pistoia sollevata dalla resistente.

Al riguardo è sufficiente osservare come il ricorrente abbia proposto domanda giudiziale nei confronti del solo Ministero dell'Istruzione e del Merito e non anche delle dette articolazioni territoriali.

In via preliminare di merito va rigettata l'eccezione di prescrizione spiegata dall'Amministrazione in comparsa di costituzione in quanto i crediti retributivi vantati dal ricorrente risultano maturati nel quinquennio precedente la notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio.

Nel merito la domanda del ricorrente è fondata e merita di essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

La questione di diritto sottesa alla decisione del presente giudizio è stata recentemente trattata dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 20015 del 27.7.2018, la cui parte motiva è di seguito richiamata anche agli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.

L'art. 7, comma 1, CCNL Comparto scuola del 15.3.2001 ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti (di seguito RPD), prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive"" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...".

Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".

Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva (che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto: cfr. art. 81 CCNL 24.7.2003, art. 83 CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa

e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. 17773/2017).

Tale emolumento, pertanto, rientra nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive".

La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti ai fini del presente giudizio. In particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).

L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il

significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 2468/2016).

In particolare, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 d.gs. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.

Il Tribunale quindi condivide l'interpretazione del dato normativo offerta dalla Suprema Corte nella pronuncia già richiamata (Cass. 20015/2018), secondo cui le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, hanno voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.

Invero, una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".

Tanto premesso, nel caso di specie, deve escludersi che il ricorrente, supplente temporanea nei periodi indicati al punto 1 della parte in fatto del ricorso, in virtù di plurimi contratti a tempo determinato, per il solo fatto di essere stato assunto per ragioni sostitutive, non abbia reso una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.

Invero, al di là di generiche affermazioni di principio sulle mansioni svolte dai supplenti temporanei in generale (cfr. memoria di costituzione pp. 4 ss.), il Ministero dell'Istruzione nulla ha concretamente dedotto a sostegno delle proprie difese con particolare riferimento alla vicenda lavorativa del ricorrente, di talché le allegazioni da quest'ultimo offerte in ricorso sono da ritenere incontroverse ex art. 115 c.p.c.

Appurata l'equivalenza delle mansioni svolte con quelle del lavoratore sostituito, non vi è ragione per ritenere che il ricorrente, con la propria prestazione lavorativa, non abbia contribuito a sostenere il miglioramento del servizio scolastico e, quindi, non abbia anch'esso diritto al riconoscimento del RPD, al pari dei docenti assunti a tempo indeterminato e dei supplenti annuali, posto che per quest'ultime categorie di lavoratori un simile emolumento viene attribuito indipendentemente dall'attività in concreto svolta.

Sulla scorta delle superiori considerazioni, deve allora essere riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per i periodi di servizio svolti con supplenze brevi nel corso degli anni scolastici. 2019-20, 2020-21, 2021-22, meglio specificati al punto 1 del ricorso introduttivo, con conseguente condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della somma dovuta a tale titolo pari ad euro 2.326,60, stante la mancata contestazione in punto di *quantum debeatur*.

A tale importo va aggiunta la maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo (cfr. **Tribunale Milano, sez. lav., 12.5.2021, n. 1347**).

2. Sulle spese di lite

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta; tali spese sono liquidate ex DM 55/2014 sulla base del valore della controversia con applicazione di compensi inferiori ai medi per tutte le fasi (bassa complessità delle questioni di fatto trattate; unica udienza svolta, esclusa la fase istruttoria (assenza di prove orali).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- dichiara il diritto del ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.3.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'amministrazione scolastica convenuta di cui in parte motiva e, per l'effetto,

- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 2.326,60 a titolo di Retribuzione Professionali Docenti per il periodo indicato in parte motiva, con l'aggiunta della maggior somma tra l'ammontare degli interessi e quello della rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;

- condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 1.030,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Sentenza resa *ex* art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Pistoia, 6 luglio 2023

Il Giudice

[redacted]

presso Istituto [redacted] Pistoia per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado della religione cattolica, nell'a.s. 2020/21 in virtù di contratto dal [redacted] per n. 10 ore settimanali presso Istituto [redacted] di Pistoia per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado della religione cattolica; nell' a.s. 2021/22 in virtù di contratto dal [redacted] per n. 11 ore settimanali presso Istituto [redacted] di Pistoia per l'insegnamento nella scuola secondaria di II grado della religione cattolica.

Ha dedotto di aver svolto prestazioni lavorative equivalenti a quelle dei docenti sostituiti.

Ha lamentato di non aver percepito in riferimento alle supplenze temporanee svolte la retribuzione professionale docenti prevista dall'art. 7 CCNL Comporta Scuola del 15.3.2001, corrisposta esclusivamente in favore degli insegnanti di ruolo o di quelli precari che hanno ricoperto supplenze annuali al 31 agosto o al 30 giugno, pari alla somma di euro 174,50 mensili dal 1.3.2018.

Ha dedotto che il mancato riconoscimento di un simile emolumento integra una violazione del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato, sancito dalla normativa eurounitaria ed interna, non sussistendo alcuna ragione oggettiva che possa minimamente giustificare il manifesto trattamento discriminatorio.

Ha quantificato in euro 2.326,60 la somma dovutale a titolo di retribuzione professionale docente per il periodo suindicato, oltre interessi e rivalutazione come per legge.

L'amministrazione scolastica convenuta, costituitasi in giudizio, ha così concluso: "1) ritenere e dichiarare l'infondatezza e la inammissibilità di tutte le domande avanzate da parte ricorrente, in relazione alla retribuzione professionale docenti e, per l'effetto, rigettarle anche in virtù della eccezione di prescrizione quinquennale formulata; 2) In ogni caso tenere conto della prescrizione quinquennale della retribuzione professionale docenti richiesta; 3) Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. Att. Cpc.".

In particolare, l'amministrazione resistente ha eccepito la carenza di legittimazione passiva dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e dell'Ambito Territoriale di Pistoia; ha eccepito la prescrizione quinquennale degli emolumenti richiesti *ex adverso* a titolo di Retribuzione Professionale Docenti; ha contestato la fondatezza in diritto della domanda avversaria.

All'udienza odierna, alla presenza della sola parte ricorrente, la causa veniva discussa e decisa con dispositivo di sentenza e contestuale motivazione pubblicamente letto.
